



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

SERVIZI SOCIALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNUALITÀ 2021

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

Il Responsabile del Servizio del Servizio Amministrativo,

Richiamato l'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431, che istituisce il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.06.1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo;

RENDE NOTO

Che dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino alle ore 13.00 del 20 DICEMBRE 2021** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2021 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2021.

ART. 1 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Per l'ammissione al presente Bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- A. residenza anagrafica** nel Comune di Nurachi e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;
- B. cittadinanza:**
 - possesso della cittadinanza italiana;
 - possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 - cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno superiore a due anni, in corso di validità (ai sensi dell'art.5 lettera d del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) e attività lavorativa oppure permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità.
- C.** titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali: A/1, A/8 e A/9) o pubblica, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Nurachi, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o in regime di "cedolare secca".
- D.** Il contratto di locazione non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.
- E.** assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché permanere al momento dell'erogazione del contributo. In caso di interruzione della locazione, non sarà riconosciuto alcun contributo per il periodo successivo all'evento interruttivo.



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

SERVIZI SOCIALI

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare i **soggetti componenti la famiglia anagrafica** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e alla relative disposizioni attuative, cioè quello composto dal solo richiedente o dal richiedente **e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.**

Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati:

- Il numero dei componenti il nucleo familiare,
- Eventuale presenza di persone ultra sessantacinquenni,
- Eventuale presenza di soggetti disabili.

ART. 3 – REQUISITI ECONOMICI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti **requisiti di reddito**:

FASCIA "A": ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad **€ 13.405,08** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

FASCIA "B": ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 14.573,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

FASCIA "Covid": *Per l'ammissibilità alla Fascia Covid*, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

I limiti di reddito (Valore ISEE) indicati rispettivamente nella fasce A) e B) saranno incrementati fino ad un massimo del 25% (Fascia A valore ISEE max € 16.756,35; Fascia B valore ISEE max € 18.220,00) per i nuclei familiari con situazioni di particolare debolezza sociale di seguito elencati:

- nuclei familiari ove siano presenti anziani ultra sessantacinquenni e/o disabili,
- nuclei familiari mono genitoriali con minori (con uno o più figli minori),
- nuclei familiari con un numero maggiore di 5 componenti,
- nuclei familiari destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto.

ART. 4 MODALITÀ E TERMINE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il contributo deve essere richiesto da uno degli intestatari del contratto di locazione, appartenente al nucleo familiare residente nell'alloggio, **entro e non oltre il 20.12.2021** utilizzando i moduli disponibili presso il Comune e/o sul sito istituzionale del Comune di Nurachi.

Le domande dovranno essere consegnate all'ufficio protocollo del Comune corredate della documentazione necessaria indicata nello stesso modulo, o trasmesse ai seguenti indirizzi email info@comune.nurachi.or.it oppure comunedinurachi@pec.it.



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

SERVIZI SOCIALI

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi c/o l'Ufficio Servizi Sociali comunale nei seguenti giorni e orari: dal martedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00 o per mezzo di mail servsoc@comune.nurachi.or.it.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- Copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- Copia codice fiscale del richiedente;
- Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione mesi 2021;
- Ricevuta versamento diritti di registrazione, su modello F23 o copia della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;
- copia dell'attestazione di invalidità;
- Certificazione ISEE 2021.

ART. 5 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute entro il termine verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

SARANNO ESCLUSE le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di ammissibilità, le domande non sottoscritte e non provviste del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Il Comune forma la graduatoria provvisoria (con l'indicazione degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi), secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 sono collocati nella graduatoria articolata nelle diverse, secondo l'ordine decrescente della diversa percentuale di incidenza del rapporto canone/valore ISEE.

Nell'ambito di ciascuna fascia, a parità di posizione in graduatoria, prevale la maggiore percentuale di incidenza canone/ISEE (con indicazione di due cifre oltre la virgola).

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt.8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 6 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile* in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, secondo i seguenti parametri:

- 1) Per i concorrenti inseriti nella fascia A) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 14%** dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque **fino ad un massimo di €3.098,00 annui**.
- 2) Per i concorrenti inseriti nella fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 24%** dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque **fino ad un massimo di €2.320,00 annui**.



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

SERVIZI SOCIALI

- 3) Per i concorrenti inseriti nella **Fascia Covid** il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 24%** dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque **fino ad un massimo di €2.320,00 annui**.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando la liquidazione subordinata all'effettivo trasferimento e all'entità delle risorse regionali.

ART. 7 -CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

I contributi di cui alla L. 431/98 **non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26**. Pertanto i **Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.**

I contributi di cui alla presente deliberazione **non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000**. Pertanto, i **Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998".**

ART. 8 AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE RELATIVE AI REQUISITI. CONTROLLI

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso indagini proprie e di quelle degli organi statali competenti, con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci. Secondo quanto disposto dal DPR n.445 del 28.12.2000, il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti relativamente alle situazioni soggettive declinate nel presente bando e previste dalla norma.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 9 INFORMATIVA

L'atto di informazione ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo al trattamento dei dati personali, è parte integrante del modulo di domanda e dovrà essere datato e sottoscritto dal partecipante al bando in oggetto.

Il responsabile interno del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è l'Istruttore Direttivo Assistenza Sociale Sara Spoto.

Informazioni potranno essere richieste dalle ore 11:00 alle ore 13:00 al seguente numero telefonico: 0783.412066 int. 104 o all'indirizzo mail: servsoc@comune.nurachi.or.it.

Nurachi, 29/11/2021

La Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Gloria Sanna

